



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

P.Iva: 01787060845 – C.F.: 80003990845

(tel. 0922846911 – fax 0922840312)

www.comune.cattolicaeraclea.ag.it

Pec: protocollo@pec.comune.cattolicaeraclea.ag.it

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 di registro – seduta del 27/02/2025

OGGETTO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO D’IMPOSTA 2025.
----------------	--

L’anno DUEMILAVENTICINQUE e questo giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 17:10 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Sociale, in via Collegio, a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio comunale, con propria determinazione prot. n.1379 del 21.02.2025, ai sensi dell’art.20, della L.R. 26 agosto 1992, n.7 come integrato dall’art.43 della l.r. 1 settembre 1993, n.26, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ORDINARIA ed in SEDUTA PUBBLICA, in PRIMA CONVOCAZIONE, nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	ALAGNA GIUSEPPA	X		7	AUGELLO CAROLINA MARIA	X	
2	VIZZI ANTONIO	X		8	BALLARÓ GIOVANNA	X	
3	MESSINA GIUSEPPE	X		9	PIAZZA NICOLA	X	
4	MILIZIANO ALESSANDRO MARIA	X		10	DANGELO GIUSEPPE	X	
5	PLATANIA GIUSY LINDA	X		11	GIUFFRIDA ANABELLE	X	
6	SCIORTINO GIUSEPPE	X		12	CAMMALLERI PAOLO ENZO	X	
					Numero Pres./Ass.	12	//

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza l’Ins. **Giuseppa Alagna**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

E’ presente il Sindaco Arch. **Santo Borsellino**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art.97, comma 4, lett.a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Segretario Comunale, **Dott. Domenico Catuara**.

Il Presidente nomina scrutatori: Augello Carolina, Sciortino Giuseppe e Dangelo Giuseppe.

Partecipano in modalità telematica a distanza, in video collegamento, alla presente seduta consiliare, il Consigliere c/le Miliziano Alessandro Maria, Messina Giuseppe ed il Revisore Unico dei Conti, Dott. Giuseppe Lonero, come previsto dai criteri di partecipazione approvati con deliberazione del C.C. n.22 del 14.09.2022.

IL PRESIDENTE

- Invita i Consiglieri comunali presenti ad adottare le proprie determinazioni, in merito alla proposta iscritta al punto terzo all'ordine del giorno, avente ad oggetto: *“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO D’IMPOSTA 2025”*, munita dei relativi pareri favorevoli tecnici e contabili, del Revisore Unico dei Conti Dott. Giuseppe Lonerio, ed invita preliminarmente il Responsabile dell’Area Tributi, Dott. Antonio S. Piro a relazionare la proposta;
- Sentita la relazione del Responsabile dell’Area Tributi, Dott. Antonio S. Piro, il quale illustra l’anzidetta proposta a firma dello stesso e le novità introdotte dalla normativa vigente, rendendo edotti tutto il consesso. Inoltre, ricorda, in ottemperanza all'obbligo di adottare il Prospetto delle aliquote IMU a partire dall'anno d'imposta 2025, elaborato mediante l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione sul Portale del federalismo fiscale, allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All.1), confermando le attuali tariffe vigenti con le relative detrazioni da applicare, ciò può avvenire prima dell’approvazione del Bilancio di previsione, scadenza prevista entro il 28.02.2025;
Mentre la trasmissione del relativo prospetto approvato, comprensivo degli estremi della delibera di approvazione, dovrà inviarsi entro il 14 ottobre c.a.. Precisa, infine, che l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio e che l’omessa trasmissione comporterebbe un aumento dell’applicazione delle aliquote di base vigenti, secondo quanto previsto dalla legge n.160/2019. Chiede agli astanti qualora avessero dei dubbi e delle osservazioni da porre, mostrando la totale disponibilità ad ogni eventuale chiarimento;
- A questo punto entra in aula la Consigliera comunale Giuffrida Anabelle alle ore 17:22;
- Sentito l’intervento del Consigliere comunale Paolo Enzo Cammalleri, il quale chiede la possibilità di abbassare ancora le attuali aliquote applicate dal nostro comune e dà atto, con rammarico, dell’assenza di pubblico anche nell’odierna seduta, in considerazione del delicato argomento;
- Interviene il Sindaco, ritenendosi soddisfatto di mantenere l’applicazione delle aliquote di base del 7,6%, a differenza della maggior parte dei comuni al 10,6%;
- Udito il Consigliere comunale Dangelo Giuseppe, il quale auspica nella possibilità di abbassare ancora le aliquote in vigore, pertanto anticipa che alla votazione il gruppo si astiene;
- Considerato che il Presidente della seduta consiliare, Ins. Giuseppa Alagna, ha constatato che non ci sono altri interventi da fare, pone in votazione la proposta.
- La votazione espressa in forma palese per alzata di mano, dà il seguente risultato: Presenti n.12 Consiglieri su n.12 assegnativi ed in carica, voti a favore n.8 ed astenuti n.4 (Piazza N., Dangelo G., Giuffrida A. e Cammalleri P.E.), come accertato dagli scrutatori precedentemente nominati;
Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE D E L I B E R A

- Di approvare in tutte le sue parti l’allegata proposta avente ad oggetto: *“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO D’IMPOSTA 2025”*, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- Di demandare al Responsabile dei Servizi Tributari tutti gli adempimenti gestionali successivi, necessari e conseguenti, scaturenti dal presente atto deliberativo.

- Quindi, il Presidente, procede con la successiva votazione per dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
- Con votazione a favore n. n.8, astenuti n.4 (Piazza N., Dangelo G., Giuffrida A. e Cammalleri P.E.), con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati.

IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AREA IV SERVIZI TRIBUTARI E GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote
anno d'imposta 2025.**

ORGANO COMPETENTE: CONSIGLIO COMUNALE

Cattolica Eraclea li 12/12/2024

	Il Sindaco
	Santo Borsellino



10 Mhu

Il Responsabile dell'Area Servizi Tributarî e Gestione Economica delle Risorse Umane

Premesso che:

- L'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 27.12.2019 dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;
- L'art. 1, comma 780 della legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato in particolare che:

- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- il comma 740 ha stabilito che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
- il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali e relative pertinenze;
- il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastrati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- il comma 747 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Richiamata la disciplina dell'imposta IMU, contenuta nei commi da 739 a 783 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

- 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento, con possibilità per il comune mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla di 0,1, punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento.
- 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. **A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.**
- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. **Che questo Comune è esente dal pagamento dei terreni agricoli, ai sensi dell'art. 1, com. 758, let. d, legge n. 160/2019, come già espresso dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, ribadito dal D.L. n. 4 del 24.01.2015, misure urgenti in materia di esenzione IMU, convertito dalla Legge n. 34 del 24.03.2015;**
- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato - città' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. **Con l'art. 1 comma 837 della legge n. 197/2022 è stato aggiunto, infine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo;"**
- 757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge n. 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29.12.2022, n. 197;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

Evidenziato che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022, sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

Rilevato che:

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.
- con il Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025".
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato D.M. 7 luglio 2023;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Esaminato il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico;

Ritenuto di approvare le aliquote del tributo IMU come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:
.Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. **Con l'art 1 comma 837 della legge 197/2022 è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: " in deroga all'art 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755"**;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

Richiamato a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Richiamato, altresì, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 secondo cui: gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU;

Vista la Legge n. 160/2019, art. 1, commi da 739 a 783, avente ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 12.06.2020 che approva il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), modificata con delibera consiliare n. 31 del 01.09.2020;

Atteso che l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Ritenuto che è volontà dell'amministrazione comunale confermare le aliquote già approvate con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 27.02.2024;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Dato atto di dovere acquisire il parere favorevole del Revisore Unico, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 67, così modificato dal D.L. n. 174/2012;

Acquisiti sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".
- 3) Di determinare le seguenti detrazioni per l'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2025:
per l'unità catastale appartenente alla categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;

- 4) Di dare atto che la deliberazione di cui al presente atto entra in vigore il 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della legge n. 296 del 2006.
- 5) Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal D.M. 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
- 6) Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, nonché alla normativa vigente;
- 7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del TUEL, approvato con D. Lgs n. 267/2000.

Il Funzionario Incaricato Elevata Qualificazione

Dott. Antonio Salvatore Piro



Antonio Salvatore Piro

Prospetto aliquote IMU - Comune di CATTOLICA ERACLEA

ID Prospetto 5453 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,76%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 12/12/2024 alle 11:15:02

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 si esprime parere:

FAVOREVOLE

- In ordine alla regolarità tecnica



Il Responsabile dei Servizi Tributari

Dott. Antonio Salvatore Piro

- In ordine alla regolarità contabile



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Bono Calogero Filippo



CATTOLICA ERACLEA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Il Revisore unico

Verbale n. 17 del 16/12/2024

Il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 2024 alle ore 17,00, il sottoscritto dott. Giuseppe Lonero Revisore unico dei conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09/07/2024 immediatamente esecutiva, ha esaminato la proposta di determinazione ricevuta tramite PEC il giorno 16/12/2024 recante per oggetto: **“Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno di imposta 2025”**.

Premesso che:

- ✓ In data 16/12/2024 è stata trasmessa, a mezzo p.e.c. – Prot. Ente n. 11067/2024, la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale del 12/12/2024 avente ad oggetto: **“Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno di imposta 2025”** e suoi allegati”;
- ✓ **Che** l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, dispone:
 - al comma 748: “L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”;
 - al comma 749: “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;
 - al comma 750: “L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.



CATTOLICA ERACLEA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Il Revisore unico

Verbale n. 17 del 16/12/2024

557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”;

- al comma 751: “A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;
- al comma 752: “L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, **Che questo Comune è esente dal pagamento dei terreni agricoli, ai sensi dell'art. 1, com. 758, let. D, legge n. 160/2019, come già espresso dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, ribadito dal D.L. n. 4 del 24.01.2015, misure urgenti in materia di esenzione IMU, convertito dalla Legge n. 34 del 24.03.2015**”;
- al comma 753: “Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;
- al comma 754: “Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento

Considerato che:

- altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: “E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai



CATTOLICA ERACLEA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Il Revisore unico

Verbale n. 17 del 16/12/2024

comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”; l’art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

- “756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.
- 757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

Ritenuto che

- ✓ il Comune di Cattolica Eraclea intende adottare le aliquote approvate come da prospetto allegato:



CATTOLICA ERACLEA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Il Revisore unico

Verbale n. 17 del 16/12/2024

Prospetto aliquote IMU - Comune di CATTOLICA ERACLEA

ID Prospetto 5453 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,76%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 12/12/2024 alle 11:15:02



CATTOLICA ERACLEA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Il Revisore unico

Verbale n. 17 del 16/12/2024

Visti:

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 12/12/2024 di cui all'oggetto del presente parere ed i relativi allegati ad essa inerenti;
- lo Statuto vigente ed il Regolamento dell'Ente;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
- Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il Regolamento IMU vigente;
- Il parere favorevole di Regolarità Tecnica alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale di cui in oggetto, del Dirigente Settore dott. Antonio Salvatore Piro;
- Il parere favorevole di Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale di cui in oggetto, espresso dal dott. Calogero Filippo Bono;

✓ Tutto ciò premesso, rilevato, visto e considerato

Il Revisore unico dei Conti esprime **parere favorevole** alla proposta di Deliberazione di Consiglio avente ad oggetto **“Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno di imposta 2025”**.

Ritenuto che: "Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono poi essere pubblicati sul presente sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono - e dunque dal 1 ° gennaio dell'anno medesimo - a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 7, commi 762 e 767, della legge n. 760 del 2079].

Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14



CATTOLICA ERACLEA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Il Revisore unico

Verbale n. 17 del 16/12/2024

ottobre dello stesso anno [art. 7, comma 767, della legge n. 760 del 2019)" la proposizione della deliberazione di Consiglio appare tempestiva.

Di quanto sopra viene redatto il presente parere che viene sottoscritto come segue e trasmesso in copia al Sig. Sindaco, al Sig. Presidente del Consiglio comunale, al Sig. Segretario Generale ed al Servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Signed by: LONERO GIUSEPPE
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 16-12-2024 17:37 UTC +01

IL Revisore unico

Dott. Giuseppe Lonero

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Ins. Giuseppa Alagna

Giuseppa Alagna

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Piazza Nicola

Piazza Nicola

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Domenico Catuara

Domenico Catuara



Atto pubblicato sul sito del Comune in data _____ entro giorni _____ dall'emanazione art.6 l.r. 11/2015.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11 L.R. 3.12.1991, n.44)

Il sottoscritto **Segretario comunale**, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n.44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, come previsto dall'art.11 a seguito degli adempimenti di cui sopra.

Cattolica Eraclea, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.02.2025;

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2);
 decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, li 27.02.2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Domenico Catuara

Domenico Catuara

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO